SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 158**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 luglio 1994, n. 434.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 novembre 1993, n. 440, 7 gennaio 1994, n. 6, e 4 marzo 1994, n. 163.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 240, recante attuazione dell'embargo nei confronti di Haiti, deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 841.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1994, N. 272.

All'articolo 1:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Sono altresì resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, ivi comprese quelle provenienti da altri cespiti patrimoniali, nonché l'oro e gli altri metalli preziosi, appartenenti ai seguenti soggetti:

a) ufficiali delle forze armate haitiane, compresa la polizia, e loro più prossimi familiari;

b) principali partecipanti al colpo di Stato del 1991, al Governo illegale seguito al colpo di Stato, e loro più prossimi familiari;

c) persone dipendenti o agenti per conto dei militari haitiani o dei loro più prossimi familiari.

1-*ter*. Il Ministro degli affari esteri cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei nominativi dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al comma 1-*bis* comunicati dal Comitato istituito con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 841/1993»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'indisponibilità di cui ai commi 1 e 1-*bis* non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993»;

il comma 3 è soppresso.

All'articolo 2:

al comma 1, è premesso il seguente:

«01. Piena esecuzione è data alla decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, del 3 maggio 1994»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente decreto, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1608/93 del 24 giugno 1993 e n. 3028/93 del 28 ottobre 1993, dei

regolamenti del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea numeri 1263/94 e 1264/94 del 30 maggio 1994 e della decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, relativi all'embargo nei confronti di Haiti, nonché in violazione del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 2967/93 del 25 ottobre 1993, relativo all'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 12.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 509):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e, *ad interim*, degli affari esteri (ELIA) il 12 maggio 1994.

Assegnato alla III commissione (Esteri), in sede referente, il 25 maggio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 31 maggio 1994.

Esaminato dalla III commissione il 15 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 21 giugno 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 455):

Assegnato alla 3ª commissione (Esteri), in sede referente, il 22 giugno 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 giugno 1994.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 30 giugno 1994.

94G0472

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1994, n. **435**.

Convocazione dei comizi per la elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della regione Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione del Presidente del Senato n. 711/S in data 16 giugno 1994, relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio n. 6 della regione Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

I comizi per la elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della regione Toscana sono convocati per domenica 11 settembre 1994.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0473

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 giugno 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio salernitana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio Salernitana, con sede in Salerno;

Vista la delibera del 27 maggio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 12 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 12 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 12.

(Comma unico). Le cariche amministrative e di controllo assunte nella Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

94A4375

DECRETO 24 giugno 1994.

Modificazione allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Viste le delibere del 23 marzo 1994 e del 30 marzo 1994 con le quali il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci della predetta Fondazione hanno approvato la modifica dell'art. 27 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 27 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 27.

(*Omissis*).

(Comma 3). Per gli amministratori e per i revisori si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

94A4376

DECRETO 24 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di crediti di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello;

Vista la delibera del 21 aprile 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 15 e 20 nonché l'inserimento dell'art. 26 nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 15 e 20 nonché l'inserimento dell'art. 26 nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 15.

(Omissis).

(Comma 5). Non possono ricoprire la carica di consigliere:

coloro che ricoprono cariche di amministrazione e di controllo nella società bancaria conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

coloro che, in qualsiasi momento, perdono i requisiti previsti dal presente statuto;

i dirigenti ed i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché della società bancaria conferitaria;

(Omissis).

Art. 20.

(Omissis).

(Comma 8). Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che ricoprono cariche di amministrazione e di controllo nella società bancaria conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

(Comma 9). Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in materia di incompatibilità e di obbligazioni dei sindaci, si applicano le disposizioni di legge.

(Comma 10). Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Art. 26.

(Comma unico). Gli amministratori ed i sindaci che alla data del 1° giugno 1994 ricoprano cariche di amministrazione e di controllo nella società bancaria conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio dovranno optare per l'uno o l'altro incarico.

94A4374

DECRETO 27 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Vista la determinazione presidenziale del 16 giugno 1994 con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 12 e 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 12 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 12.

Composizione della commissione centrale di beneficienza

(Comma 1). La commissione centrale di beneficienza è composta da diciannove commissari che sono nominati come segue:

tre dal presidente della provincia di Milano;

tre dal sindaco del comune di Milano;

uno per ciascuno dai presidenti delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Novara, Pavia, Sondrio, Varese;

uno dal consiglio regionale della regione Lombardia;

tre dalla stessa commissione centrale di beneficienza con le modalità stabilite dall'art. 13.

(Omissis).

Art. 22.

Collegio sindacale

(Omissis).

(Comma 2). Di essi, uno è nominato dal sindaco del comune di Milano, gli altri due, a turno, dai presidenti delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Sondrio e Varese, seguendo l'ordine indicato.

(Omissis).

94A4377

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 giugno 1994.

Autorizzazione alla Zurich International Italia S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo tutela giudiziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti i decreti ministeriali 27 novembre 1990 e 12 ottobre 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 1° marzo 1993, e le successive modificazioni ed integrazioni, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 22 aprile 1994, n. 400514, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 maggio 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1994

Il direttore generale: CINTI

94A4344

DECRETO 4 luglio 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Fidia Research sud, in Siracusa, alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 19 maggio 1994 con cui il tribunale di Siracusa ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Fidia Research sud, con sede in Siracusa, traversa Li Greci n. 1, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fidia ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fidia, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. ing. Riccardo Gallo;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Fidia Research sud quale società collegata con la S.p.a. Fidia, preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fidia Research sud, con sede in Siracusa, traversa Li Greci n. 1, collegata alla S.p.a. Fidia, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il prof. ing. Riccardo Gallo, nato a Roma il 23 settembre 1943.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A4393

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 maggio 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Marianna Li Calzi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1994 con il quale l'on. Marianna Li Calzi è stata nominata Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno on. Marianna Li Calzi viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Dipartimento della pubblica sicurezza nonché la firma dei relativi provvedimenti.

Al medesimo Sottosegretario di Stato viene altresì delegata la firma delle autorizzazioni di missione all'estero del personale della Polizia di Stato, con eccezione di quelle relative al personale con qualifica dirigenziale.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che, con disposizioni generali o di volta in volta, il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 26 maggio 1994

Il Ministro: MARONI

94A4346

DECRETO 26 maggio 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Maurizio Gasparri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1994 con il quale l'on. Maurizio Gasparri è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno on. Maurizio Gasparri viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, dell'Ispettorato generale di amministrazione, dell'Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati e dell'Ispettorato centrale per i servizi archivistici, nonché la firma dei relativi provvedimenti.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale;

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che, con disposizioni generali o di volta in volta, il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Al medesimo Sottosegretario di Stato vengono, inoltre, attribuiti compiti di rappresentanza dell'Amministrazione in caso di assenza del Ministro.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 26 maggio 1994

Il Ministro: MARONI

94A4345

DECRETO 26 maggio 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Domenico Lo Jucco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1994 con il quale l'on. Domenico Lo Jucco è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno on. Domenico Lo Jucco viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dell'amministrazione civile, della Direzione generale degli affari dei culti, della Direzione generale dei servizi civili, dell'Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonché la firma dei relativi provvedimenti.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro:

i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale;

i provvedimenti relativi alle proposte di scioglimento o sospensione dei consigli comunali;

i provvedimenti relativi alla gestione del fondo UNRRA.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che, con disposizioni generali o di volta in volta, il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 26 maggio 1994

Il Ministro: MARONI

94A4347

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 1994.

Approvazione della nuova tabella relativa alla ripartizione degli stanziamenti per il triennio 1994-96 di cui al quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 9 novembre 1982 concernente le modalità teniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visti i decreti del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1985 e 12 giugno 1985 recanti modifiche ed integrazioni al suddetto decreto 9 novembre 1982;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni;

Visto l'art. 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1994, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 1, con il quale è stato adottato il quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura nelle acque marine e salmastre;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Ritenuta la necessità di rimodulare la tabella *A* del piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura, relativa alla ripartizione percentuale della disponibilità globale tra i vari settori di intervento al fine di assicurare la completa realizzazione degli obiettivi del medesimo piano con riferimento allo sviluppo delle associazioni nazionali dei produttori della pesca;

Decreta:

È approvata la nuova tabella, allegata al presente decreto, relativa alla ripartizione degli stanziamenti per il triennio 1994-96 di cui al quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1994
Registro n. 2, Risorse agricole, foglio n. 160

ALLEGATO

RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEL QUARTO PIANO TRIENNALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUICOLTURA NELLE ACQUE MARINE E SALMASTRE 1994-96.

Tabella A

Settori di intervento	% disponibile globale
Fondo centrale credito peschereccio	45,5
Contributi a fondo perduto	10,0
Contributi per incentivi alla associazione tra produttori nazionali della pesca (Federpesca)	2,5
Contributi per incentivi alla cooperazione	15,0
Ricerca applicata pesca ed acquicoltura	15,0
Campagne promozionali	7,2
Realizzazione sistema statistico	3,9
Funzionamento degli organi collegiali	0,1
Missioni all'estero (FAO, CEE, ecc.)	0,1
Contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica (punto 2.14)	0,7
Totali	100,0

94A4380

DECRETO 30 giugno 1994.

Approvazione del metodo di calcolo dell'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e dell'indice di qualità della produzione complessiva di ogni singolo produttore di fertilizzanti.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 8, terzo comma, punto II, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», il quale prescrive che, previo parere della commissione* tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10 della medesima legge, vengano previste con decreto ministeriale le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze indicate nell'allegato 3 della stessa legge n. 748/1984;

Visto l'art. 12, primo comma, della citata legge il quale prevede che chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, o fornisce per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non conformi alle norme peviste è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale, con apposite sanzioni amministrative pecuniarie;

Vista la nota prot. n. 2112 del 2 maggio 1994, con la quale il presidente della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti comunica l'avvenuta approvazione da parte di detta commissione del documento tecnico redatto dal gruppo di lavoro *ad hoc*, istituito in seno alla commissione stessa, riguardante le modalità necessarie ad evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze nella produzione di fertilizzanti;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuto, altresì, necessario tutelare la qualità dei fertilizzanti immessi in commercio, anche a salvaguardia del mercato di detti prodotti e dell'agricoltore acquirente;

Considerato che nel citato documento tecnico approvato dalla suddetta commissione tecnico-consultiva vengono proposte anche le modalità di individuazione di un indice di qualità della produzione complessiva di ogni singolo produttore;

Premesso che la suddetta legge n. 748/1984 considera unicamente ammissibili come scarti, tra i titoli in elementi fertilizzanti dichiarati e i titoli riscontrati all'analisi, quelli corrispondenti alle tolleranze previste per ciascun elemento fertilizzante nel citato allegato 3;

Premesso che la produzione reiterata di fertilizzanti con titoli in elementi nutritivi inferiori al dichiarato, anche se rientranti nelle tolleranze ammesse, costituisce «sfruttamento sistematico delle tolleranze»;

Considerato che detto sfruttamento sistematico se attuato dalle ditte produttrici di fertilizzanti rappresenta una frode a danno dell'agricoltore acquirente e crea concorrenza sleale nella commercializzazione dei citati prodotti;

Ritenuto necessario ufficializzare il metodo di individuazione dello sfruttamento sistematico delle tolleranze nonché dell'indice di qualità della produzione complessiva di ogni singolo produttore nei termini e nelle modalità suggerite dalla suddetta commissione al fine di tutelare gli operatori agricoli;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i metodi di calcolo dell'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e dell'indice di qualità della produzione complessiva di ogni singolo produttore di fertilizzanti, secondo le modalità descritte nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

ALLEGATO

METODO DI CALCOLO DELL'INDICE DI SFRUTTAMENTO SISTEMATICO DELLE TOLLERANZE E DELL'INDICE DI QUALITÀ DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA DI OGNI SINGOLO PRODUTTORE DI FERTILIZZANTI.

1. *Oggetto.*

Il presente documento stabilisce il metodo di calcolo per la determinazione dell'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e dell'indice di qualità della produzione complessiva di ogni singolo produttore di fertilizzanti.

2. *Campo di applicazione.*

Il presente metodo concerne tutti i campioni di concimi minerali ed organominerali, oggetto di controlli ufficiali, appartenenti ad uno stesso produttore, provenienti da una o più unità produttive di sua proprietà o di terzi, che abbiano terminato l'iter di analisi, ivi compresa la revisione se richiesta dalla parte interessata.

3. *Principio.*

I campioni di concimi, CEE o nazionali ancorché di tipo diverso [esempio: concimi azotati semplici, concimi minerali composti (NP, NK, PK, NPK), ecc.], vanno a formare la valutazione media ponderale della rilevazione finalizzata a determinare se il produttore abbia messo sistematicamente a profitto le tolleranze previste dalla legge e a valutare la qualità globale della produzione di ogni singola ditta.

4. *Modalità di calcolo.*

Allo scopo di individuare l'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e l'indice di qualità di produzione complessiva di ogni singolo produttore di fertilizzanti, si applicano i seguenti criteri:

a) Per tutti i campioni di uno stesso produttore, devono essere presi in considerazione tutti gli scarti che si ottengono tra titoli in elementi fertilizzanti dichiarati in etichetta e titoli riscontrati all'analisi.

Gli scarti tra il titolo riscontrato all'analisi e il titolo dichiarato in etichetta (Δx), vengono computati integralmente se negativi, mentre quelli positivi sono limitati ad un valore massimo, calcolato secondo la formula seguente, in funzione del titolo dichiarato (xd):

$$\Delta x \max = 0{,}1 \cdot xd + 2$$

Alcuni valori di Δx max sono elencati in corrispondenza ai rispettivi valori xd, nella tabella A di cui al presente allegato.

b) Il presente metodo assegna a ciascun elemento fertilizzante un coefficiente di valorizzazione relativa (α_i) qui appresso indicato:

azoto (N)	$\alpha_1 = 1{,}0$
fosforo (P_2O_5) solubile in acqua e citrato ammonico neutro	$\alpha_2 = 1{,}0$
fosforo (P_2O_5) nelle altre forme previste dalla legge	$\alpha_3 = 0{,}3$
potassio (K_2O) solubile in acqua proveniente da cloruro	$\alpha_4 = 0{,}6$
potassio (K_2O) solubile in acqua proveniente da solfato	$\alpha_5 = 1{,}3$
magnesio (MgO) solubile in acqua	$\alpha_6 = 1{,}3$
azoto organico (N_{org})	$\alpha_7 = 2{,}5$
carbonio organico (C) di origine biologica	$\alpha_8 = 0{,}3$

Ai fini dell'applicazione del presente metodo, si definisce potassio derivante da solfato quello dei campioni di concimi per i quali in etichetta appare l'indicazione «a basso tenore di cloro».

Qualora in detti campioni il tenore di cloro risulti all'analisi maggiore di 2, il tenore di potassio verrà suddiviso in due frazioni, potassio derivante da solfato e potassio derivante da cloruro, il tenore delle quali sarà calcolato ciascuno secondo i seguenti algoritmi, in funzione del tenore di cloro e di potassio riscontrati all'analisi:

$$Kc = (Cl - 2) / 0{,}75 \text{ e } Ks = K - Kc$$

dove:

Kc = potassio proveniente da cloruro

Ks = potassio proveniente da solfato

K = tenore di potassio

Cl = tenore di cloro

A ciascuna di dette frazioni, e al relativo tenore così calcolato, verrà assegnato il corrispondente coefficiente di valorizzazione relativa (α_i).

c) Per ciascun campione si calcola la percentuale di valorizzazione equivalente (ϵ), ottenuta come sommatoria di ciascun scarto (Δx_i) moltiplicato per il relativo coefficiente di valorizzazione (α_i), diviso per la sommatoria dei titoli dichiarati (xd_i) moltiplicati per i rispettivi coefficienti di valorizzazione. La valorizzazione equivalente, viene espressa in percentuale con la seguente formula:

$$\epsilon = \frac{\Sigma\alpha_i \cdot \Delta x_i}{\Sigma xd_i \cdot \alpha_i} \cdot 100$$

d) Sui campioni prelevati dallo stesso produttore e risultati entro le tolleranze di legge viene calcolata la media dei valori ottenuti mediante l'algoritmo precedentemente descritto. Il risultato di tale media esprime l'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze

e) Si individua lo «sfruttamento sistematico delle tolleranze» quando, dopo un numero [n] campioni con $n \geq 6$, l'indice di cui al punto *d)* risulta compreso entro i due seguenti limiti:

il limite superiore individuato mediante la seguente funzione matematica:

$$t_r = -\frac{3{,}8}{e^{0{,}3}\sqrt{n-1}}$$

dove: n = numeri dei campioni;

il limite inferiore [t] = – 3,8%.

f) Si definiscono campioni «gravemente irregolari» quelli per i quali la pecentuale di valorizzazione equivalente risulta inferiore al limite [tg_i] = – 11,4%.

g) Su tutti i campioni controllati (regolari ed irregolari) ed appartenenti allo stesso produttore, viene calcolata la media valori di (є). Il risultato di tale media esprime l'indice di qualità della produzione complessiva del singolo produttore.

TABELLA *A*

xd	Δ x max
—	—
1	2,1
2	2,2
3	2,3
4	2,4
5	2,5
6	2,6
7	2,7
8	2,8
9	2,9
10	3,0
11	3,1
12	3,2
13	3,3
14	3,4
15	3,5
16	3,6
17	3,7
18	3,8
19	3,9
20	4,0
21	4,1
22	4,2
23	4,3
24	4,4
25	4,5
26	4,6
27	4,7
28	4,8
29	4,9
30	5,0
31	5,1
32	5,2
33	5,3
34	5,4
35	5,5
36	5,6
37	5,7
38	5,8
39	5,9
40	6,0
..	...
..	...

Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A4381

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1994), coordinato con la legge di conversione 5 luglio 1994, n. 434 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 novembre 1993, n. 440, 7 gennaio 1994, n. 6, e 4 marzo 1994, n. 163». I DD.LL. n. 440/1993, n. 6/1994 e n. 163/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1994, n. 56 del 9 marzo 1994 e n. 106 del 9 maggio 1994).

Il comma 3 dell'art. 1 della medesima legge di conversione prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 240, recante attuazione dell'embargo nei confronti di Haiti, deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 841». Il D.L. n. 240/1993 non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 20 settembre 1993).

Art. 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorità in Haiti.

1-bis. *Sono altresì resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, ivi comprese quelle provenienti da altri cespiti patrimoniali, nonché l'oro e gli altri metalli preziosi, appartenenti ai seguenti soggetti:*

a) *ufficiali delle forze armate haitiane, compresa la polizia, e loro più prossimi familiari;*

b) *principali partecipanti al colpo di Stato del 1991, al Governo illegale seguito al colpo di Stato, e loro più prossimi familiari;*

c) *persone dipendenti o agenti per conto dei militari haitiani o dei loro più prossimi familiari.*

1-ter. *Il Ministro degli affari esteri cura la pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *dell'elenco dei nominativi dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al comma* 1-bis *comunicati dal Comitato istituito con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 841/1993.*

2. *L'indisponibilità di cui ai commi 1 e 1-*bis *non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993.*

3. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 2.

01. *Piena esecuzione è data alla decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, del 3 maggio 1994 (a).*

1. *Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente decreto, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1608/93 del 24 giugno 1993 e n. 3028/93 del 28 ottobre 1993 (b), dei regolamenti del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea numeri 1263/94 e 1264/94 del 30 maggio 1994 (b) e della decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA (a), relativi all'embargo nei confronti di Haiti, nonché in violazione del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 2967/93 del 25 ottobre 1993 (b), relativo all'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola.*

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussiste l'indisponibilità di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti menzionati al comma 1.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 *(c)*.

(a) La decisione CECA n. 94/314, che sospende determinate relazioni economiche e finanziarie con Haiti, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L139 del 2 giugno 1994.

(b) Il regolamento CEE n. 1608/93, che istituisce un embargo in relazione a determinati scambi tra la Comunità economica europea e Haiti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L155 del 26 giugno 1993 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 19 agosto 1993 - 2ª serie speciale.

Il regolamento CEE n. 3028/93, che revoca la sospensione dell'embargo su determinati scambi commerciali tra la Comunità economica europea e Haiti, e che modifica il regolamento n. 1608/93 che istituisce detto embargo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L270 del 30 ottobre 1993 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 20 dicembre 1993 - 2ª serie speciale.

Il regolamento CEE n. 1263/94, che sospende determinate relazioni economiche e finanziarie con Haiti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L139 del 2 giugno 1994.

Il regolamento CEE n. 1264/94, che vieta di accogliere le richieste delle autorità di Haiti relative a contratti e a transazioni la cui esecuzione ha risentito delle misure imposte o derivanti dalle risoluzioni 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) e 875 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L139 del 2 giugno 1994.

Il regolamento CEE n. 2967/93, che proibisce la fornitura di talune merci all'UNITA, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L268 del 29 ottobre 1993 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 16 dicembre 1993 - 2ª serie speciale.

(c) Il titolo II del testo unico approvato con D.P.R. n. 148/1988 reca disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie (contenute nel capo I, articoli da 25 a 29) e l'applicazione delle sanzioni amministrative (contenute nel capo II, articoli da 30 a 32).

Art. 3.

1. Deroghe all'indisponibilità di cui all'articolo 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4407

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a Roma il 21 dicembre 1991.

Il giorno 3 giugno 1994 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a Roma il 21 dicembre 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 febbraio 1994, n. 118, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994.

In conformità all'art. 9, la convenzione è entrata in vigore il 3 giugno 1994.

94A4361

Entrata in vigore della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, firmata a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991.

Il giorno 11 giugno 1994 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, firmata a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 febbraio 1994, n. 119, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994.

In conformità all'art. 9, la convenzione entrerà in vigore l'11 luglio 1994.

94A4362

Entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifica-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Cile, firmato a Santiago l'8 novembre 1990.

Il giorno 22 ottobre 1993 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifica-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Cile, firmato a Santiago l'8 novembre 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 agosto 1993, n. 337, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1993.

In conformità all'art. 19, l'accordo è entrato in vigore il 22 ottobre 1993.

94A4363

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 luglio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1567,94
ECU	1897,21
Marco tedesco	993,94
Franco francese	289,31
Lira sterlina	2418,23
Fiorino olandese	885,84
Franco belga	48,001
Peseta spagnola	12,009
Corona danese	252,75
Lira irlandese	2389,07
Dracma greca	6,585
Escudo portoghese	9,641
Dollaro canadese	1128,01
Yen giapponese	15,827
Franco svizzero	1179,35
Scellino austriaco	141,29
Corona norvegese	226,66
Corona svedese	199,55
Marco finlandese	299,17
Dollaro australiano	1146,48

94A4442

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 maggio 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 12 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Laer, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Airola (Benevento) per il periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 gennaio 1994 con decorrenza 12 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 16 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Texpro Due, a decorrere dal 4 gennaio 1994 *Tema S.p.a.*, con sede in Bergamo e unità di Pistoia, per il periodo dall'8 agosto 1993 al 6 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1993 con decorrenza 9 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993.

La nota integrativa acquisita in data 29 ottobre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13885/3 del 13 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fimi - (Gruppo Philips), con sede in Saronno (Varese) e unità di Saronno (Varese), per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 aprile 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cotonificio Honneger, con sede in Albino (Bergamo) e unità di Albino (Bergamo), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Mongelo, con sede in Buccinasco, dal 1° settembre 1993 Cornaredo (Milano) e unità di Buccinasco, dal 1° settembre 1993 Cornaredo (Milano), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1993 con decorrenza 22 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13989/9 del 18 gennaio 1994,

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 22 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Mongelo, con sede in Buccinasco, dal 1° settembre 1993 Cornaredo (Milano) e unità di Buccinasco, dal 1° settembre 1993 Cornaredo (Milano), per il periodo dal 22 settembre 1993 al 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 22 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14740/4 del 15 aprile 1994;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sepi (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Grugliasco-Orbassano-Robassomero (Torino), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1994;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Min-Tec, con sede in Arosio (Como) e unità di Arosio (Como), per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 settembre 1993 con decorrenza 15 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1994;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Salvagnini, con sede in Sarego (Vicenza) e unità di Sarego (Vicenza), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 26 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993.

La nota integrativa acquisita in data 27 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13908/8 del 17 dicembre 1993.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine meccaniche F.lli Rivolta, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Magnago (Milano), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993.

Contributo addizionale: no, amministrazione controllata dal 4 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13907/39 del 17 dicembre 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine meccaniche F.lli Rivolta, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Magnago (Milano), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° marzo 1994.

Contributo addizionale: no, amministrazione controllata dal 4 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14741/7 del 15 aprile 1994;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eurotechno (Gruppo Grassetto), con sede in Padova, unità di Padova e Roma, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 aprile 1994;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Marconi industrial services, con sede in Curtatone (Mantova) e unità di Curtatone (Mantova), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 7 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.S.I. - Industria saracinesche idrauliche, con sede in Pergine Valsugana (Trento) e unità di Pergine Valsugana (Trento), per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 febbraio 1994 con effetto dal 21 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G. Stefani, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Thiene (Vicenza), per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cometa, con sede in Novara e unità di Cuggiono (Milano), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zanella, con sede in Caldogno (Vicenza) e unità di Caldogno (Vicenza), per il periodo dal 17 novembre 1993 al 16 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 17 novembre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. United Optical, con sede in S. Stino di Livenza (Venezia) e unità di S. Stino di Livenza (Venezia), ufficio di Pederobba (Treviso), per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ilmas, con sede in Torino e unità di Cascine Vica (Torino), per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 3 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 4 gennaio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ing. L. Audoli costruzioni elettriche, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 aprile 1994, n. 14745/2;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ing. L. Audoli costruzioni elettriche, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 aprile 1994, n. 14745/3;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 7 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rockwell C.V.C., con sede in Cameri (Novara) e unità di Cameri (Novara), per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G.F.T., con sede in Torino e unità di Torino, Settimo Torinese (Torino) e Bosconero (Torino), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo 1994;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. L.C.C. - Lavorazione calderie carpenterie, con sede in Martina Franca (Taranto) e unità di Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 21 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13188/2 del 9 luglio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gamfior, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 11 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Microfusione italiana (Gruppo Olivetti), con sede in Pieve Emanuele (Milano) e unità di S. Maurizio Canavese (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13508/10 del 2 novembre 1993,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Utensilerie riunite, con sede in Torino e unità di Lanzo Torinese (Torino), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13552/19 del 9 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S+L+H (Gruppo Same), con sede in Treviglio (Bergamo) e unità di Treviglio (Bergamo), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. SNIA fibre (Gruppo SNIA), con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Cesano Maderno e Varedo (Milano), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 22 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. F.E.M.E. - Fabbrica equipaggiamenti meccanico elettrici, con sede in Milano e unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1° marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Nuova Moto Laverda, con sede in Breganze (Vicenza) e unità di Breganze (Vicenza), per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13330/13 del 20 settembre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Nuova Moto Laverda, con sede in Breganze (Vicenza) e unità di Breganze (Vicenza), per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 9 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13595/7 del 19 novembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 16 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a Rostoni macchine, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Tradate e Vanzaghello (Varese), per il periodo dal 16 maggio 1993 al 14 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1993 con decorrenza 16 maggio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede in Milano e unità di Cogno (Brescia), per il periodo dal 30 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 30 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1992 con effetto dal 25 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Policolor sud, con sede in Cercola (Napoli) e unità di Cercola (Napoli), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 dicembre 1992, n. 12591/11;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Meccanotecnica Lenguito, con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza 15 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 novembre 1993, n. 13540/7.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Angelo Maffei e Figli di Michele e Francesco Maffei, con sede in Montoro Superiore (Avellino) e unità di Montoro Superiore (Avellino), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Giovanni Di Sarno, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 gennaio 1994, n. 14121/16.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Iplar Sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Cercola (Napoli):
periodo: dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992;
casuale: crisi aziendale (legge n. 233/91) - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: 7 febbraio 1992;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° luglio 1993, n. 13147/11.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Augusta industriale, con sede in Milano, unità di Augusta (Siracusa) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Augusta industriale, con sede in Milano e unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 18 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Milanofiori-Rozzano (Milano) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 3 agosto 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Milanofiori-Rozzano (Milano) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° febbraio 1994 con decorrenza 3 febbraio 1994;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confezioni Vagnarelli, con sede in Gubbio (Perugia) e unità di Gubbio (Perugia), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sima industrie, con sede in Jesi (Ancona), unità di Jesi (Ancona) e Monsano (Ancona), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta R.A. Maglierie di Rellini Astolfo, con sede in Fratta Todina (Perugia) e unità di Fratta Todina (Perugia), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche aeronautiche, con sede in Foligno (Perugia), unità di Foligno (Perugia) e Foligno, frazione S. Eraclio (Perugia), per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1994 con decorrenza 15 marzo 1994;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ceat cavi industrie, con sede in Torino e unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 6 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. HI-G d'Italia, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 17 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13548/2 del 9 novembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. MC Quay Italia, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Cecchina (Roma), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Commerciale Sodital, con sede in Frosinone e unità di Brescia, per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Commerciale Sodital, con sede in Frosinone e unità di Roma, per il periodo dall'8 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Raccorderia meridionale*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità in Castellammare di Stabia (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994.

94A4360

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189